

Allegato A

Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili.

Indicazioni generali

Le presenti disposizioni e intendono consentire l'avvio dell'attuazione della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000, definendo, nelle more di una più generale azione di indirizzo delle opportunità di promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili, alcuni primi strumenti applicativi di riferimento per l'intervento delle Province. A tale fine esse, in particolare, prevedono:

1. "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999";
2. "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
3. "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
4. "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
5. "Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)
6. "Orientamenti applicativi generali".

1. **Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999**

Le Convenzioni con i datori di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e di cui all'art. 11 della L. 68/1999 sono stipulate da parte delle

Provincie, individuate dalla legislazione nazionale e regionale quali servizi competenti per il collocamento mirato.

Le Provincie, nell'ambito della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esse attribuite dalle L.R. 25/1999 e 14/2000, definiscono attraverso quali strutture nell'ambito dei servizi per l'impiego e modalità adottare le convenzioni medesime.

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonché delle verifiche condotte sulla complessiva conduzione della convenzione stessa e sull'efficacia degli inserimenti e degli interventi di supporto previsti. Tra le modalità rientrano:

- assunzione con richiesta nominativa anche per la quota riservata dalla legge alla assunzione numerica;
- svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che, alle condizioni di cui all'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione;

Rientrano, inoltre, attraverso negoziazione fra le parti sociali:

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo;
- deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, secondo le previsioni dell'art. 11, c. 6, L. n. 68/1999.

Tali strumenti sono orientati ed applicati con particolare attenzione nei confronti degli invalidi psichici.

Al fine di consentire un'efficace diffusione di questo strumento cardine del collocamento mirato, le Provincie potranno realizzare convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti criteri:

- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale copertura della quota d'obbligo;

- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso inserimenti professionali ed assunzioni equamente ripartiti nel corso del periodo cui la convenzione si riferisce;
- indicazione da parte del datore di lavoro di:
 - numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da effettuare;
 - numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione;
 - modalità di adempimento all'obbligo per la quota non interessata da convenzione;
 - tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni;
 - l'intenzione di avvalersi della facoltà di assunzioni mediante chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entità per esse previste dall'art. 7 della L. 68/1999.
- possibilità di integrazione delle convenzioni mediante programmi di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 91/2000, potranno contenere la richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 13 della L. 68/99.
- indicazione degli impegni della Provincia, in particolare quanto attiene:
 - a. la sospensione di avviamenti d'ufficio per il periodo di vigenza e per le unità della convenzione, a fronte del regolare svolgimento del piano di assunzioni; tale sospensione non interviene per gli avviamenti numerici eventualmente oggetto della convenzione;
 - b. eventuali azioni di supporto;
- indicazione della possibilità di interrompere l'applicazione della convenzione a fronte di gravi irregolarità da parte dei soggetti contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento.

Relativamente alle unità inserite nelle proposte di convenzione, fino all'esito dell'istruttoria relativa alla stipula di queste ultime, non vengono effettuati avviamenti.

La durata delle convenzioni è di norma compresa fra mesi 24 e 36 mesi, in relazione alle caratteristiche degli inserimenti, con particolare attenzione all'entità ed alla natura della riduzione delle capacità lavorative della persona disabile, al numero degli inserimenti complessivi programmati, ai profili organizzativi presentati dai datori di lavoro soggetti ad obbligo, al numero dei dipendenti impiegati ed alle caratteristiche della produzione. Resta ferma la possibilità per le parti contraenti di prevedere durate diverse, a fronte del riscontro di specifiche esigenze, opportunità o difficoltà da precisare all'interno del programma di inserimento, nel rispetto delle procedure di concertazione stabilite dalle Province in applicazione della legislazione nazionale e regionale.

Le convenzioni, qualora non intervengano sull'intera quota di assunzioni da effettuare, rilevano, ai fini della corresponsione agli obblighi previsti dalla L. 68/99, esclusivamente per il numero di unità cui fanno riferimento.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'andamento delle precedenti con particolare riguardo agli esiti occupazionali.

I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine ovvero la normativa di riferimento.

I programmi di inserimento definiti ai sensi delle convenzioni potranno prevedere le attività di supporto alla selezione del personale da inserire ed assumere, nonché azioni di politica attiva del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.

Gli incentivi di cui di cui all'art. 8, c. 2 e 5, L.R. 45/96, possono essere concessi ai datori di lavoro che assumono le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 2 della L. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/2000, tali incentivi possono essere altresì concessi cumulativamente alle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99, eventualmente attribuite a fronte della stipula di convenzioni e dell'assunzione a tempo indeterminato di persone disabili.

2. Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999.

Le Provincie svolgono l'istruttoria in merito all'ammissione agli incentivi di cui all'art. 13, c. 1, lett. a) e b), nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999.

A tale fine i datori di lavoro che richiedono di accedere alle risorse finanziarie di cui all'art. 13, L. n. 68/1999, debbono precisare la somma corrispondente alla fiscalizzazione totale o nella misura del 50 per cento, in riferimento all'anno, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) ovvero alle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999. Ove tale precisazione non sia stata presentata le Provincie la richiedono ai datori di lavoro.

Le Provincie riconoscono il diritto di accesso alle risorse richieste limitatamente alle disponibilità della quota assegnata alle Regioni del Fondo nazionale di cui all'art. 13, L. n. 68/1999. In applicazione dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) della legge, i programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi per più anni, con finanziamento al budget dell'anno di presentazione della richiesta datoriale:

Le Provincie svolgono l'istruttoria per l'ammissione agli incentivi tenendo conto del riparto delle risorse attribuite alla Regione per l'anno 2000 sulla base delle percentuali di assegnazione relative alla misura B1, del programma operativo regionale, obiettivo 3, Fondo sociale europeo. Nella ripartizione per l'anno 2001 si terrà conto, al fine di individuare criteri diversi od ulteriori, di necessità emergenti già durante l'anno in corso nei singoli contesti provinciali, e del complessivo andamento, anche in relazione ad indicatori qualitativi e di efficacia occupazionale, delle convenzioni interessate dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99.

Gli incentivi destinati all'inserimento di persone con handicap intellettuale e psichico aventi una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67 per cento non debbono superare il 10 per cento di detti importi. Ove tale percentuale sia superata il finanziamento delle somme indicate dalle Provincie sarà riconosciuto solo previa verifica della possibilità di rispetto della medesima

percentuale al livello regionale. Eventuali risorse residue saranno utilizzate per finanziare interventi concernenti altre persone disabili, secondo le regole generali.

Le Province presentano alla Regione gli esiti dell'istruttoria riportante l'elenco dei datori di lavoro ritenuti beneficiari e degli importi rispettivamente spettanti. La Regione approva, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, l'elenco dei soggetti beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle istruttorie provinciali.

Gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, sono rimborsati, in via preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi, secondo le previsioni del D.P.R. 13 gennaio 2000, n. 91.

3. Modalità di realizzazione degli avviamenti e formazione degli elenchi nonché delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4).

Tutte le persone di cui al c. 1 dell'art. 1 della L. 68/1999, che risultino disoccupate e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono iscriversi all'elenco di cui alla medesima legge.

Al fine di realizzare inserimenti lavorativi coerenti con gli obiettivi del collocamento mirato le Province, ai sensi del c. 2 dell'art. 5 della L. 14/2000, definiscono le modalità di raccordo tecnico con i Comitati tecnici ovvero con altri organismi competenti, secondo le determinazioni provinciali, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle schede ed i relativi colloqui di cui all'art. 8, c. 1, L. 68/1999, perseguendo l'obiettivo di svolgere questi adempimenti entro 60 giorni dall'iscrizione.

Ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68", le Province istituiscono, entro 6 mesi, la graduatoria delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 1, della L. 68/1999, sulla base dei seguenti criteri:

- unicità della graduatoria per ogni ambito provinciale di riferimento, senza ulteriori distinzioni per categorie;
- sua conformità alle previsioni dell'art. 31 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3 del DPR L. 28 giugno 1997, n. 246, salva diversa indicazione del regolamento di cui all'art. 20, L. n. 68/1999;
- sua validità di norma annuale.

Le Province realizzano gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze professionali richieste e, relativamente a queste, della graduatoria provinciale.

A fronte dell'impossibilità di avviare lavoratori con le competenze richieste le Province, fino ad eventuale diversa disciplina da parte del regolamento di cui all'art. 20, L. n. 68/1999, possono individuarne altre, d'intesa con il datore di lavoro, per le quali risulti realizzabile un avviamento dalla graduatoria, anche mediante le convenzioni di cui agli art. 11 e 12 della L. 68/1999. In assenza di tali intese le Province, ai sensi del c. 2 dell'art. 9 della medesima legge, avviano lavoratori in possesso delle competenze ritenute più coerenti con le attività del datore di lavoro secondo l'ordine di graduatoria e prevedendo azioni di supporto formativo e/o orientativo.

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, c. 3 della L. 68/1999, pari a Lit. 25.000 (pari a Euro 12,911) per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato a Tesoreria della Regione Emilia-Romagna Rolo Banca 1473, via Indipendenza, 11 Bologna, codice ABI 3556, cod. CAB 2450, indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa;
- entro il 30 di dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fine del versamento.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al:

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati .

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la direzione regionale del lavoro.

5. Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)

I datori di lavoro di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c), L. 12 marzo 1999, n. 68, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, individuano a propria discrezione la sede o le sedi nelle quali si ritengano sussistenti le migliori condizioni, organizzative ed ambientali, per l'inserimento della persona disabile. Ove si ravvisi la carenza dei requisiti ai quali il c. 5 dell'art. 7 della L.R. 14/2000 subordina la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, i datori obbligati saranno invitati dalle Province competenti a provvedere

all'assunzione nelle unità produttive ove l'inserimento non si è realizzato.

Quanto ai datori di lavoro di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), L. 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le seguenti previsioni:

A. In presenza di unità produttive collocate in più ambiti provinciali della Regione, le Province competenti concedono l'autorizzazione alle compensazioni territoriali nel rispetto dei seguenti criteri, introdotti a specificazione ovvero integrazione di quelli previsti dall'art. 7, c. 5, L. r. n. 14/2000:

- precisazione, da parte dei datori di lavoro richiedenti, degli elementi che fanno ritenere preferibile, per il miglior inserimento delle persone disabili, l'assunzione in sovrannumero nelle unità produttive prescelte;
- indicazione specifica ed esplicita, da parte dei datori di lavoro richiedenti, dei motivi che fanno ritenere problematico, alla luce delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro d'impresa, l'inserimento professionale delle persone disabili nelle unità produttive che non effettuano (in tutto o in parte) le assunzioni di obbligo;
- verifica del fatto che nelle unità produttive ove si provvederà ad assumere persone disabili in sovrannumero si realizzi comunque un corretto rapporto di integrazione con lavoratori non disabili;
- verifica del rispetto degli obblighi prefigurati dalla L. n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro richiedenti la compensazione.

B. In caso di richiesta di autorizzazione di compensazioni territoriali concernenti unità produttive con sede al di fuori del territorio regionale, le Province si atterranno alla decisione del Ministero del lavoro, secondo quanto previsto nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 36 del 6 giugno 2000. Sarà cura del datore di lavoro comunicare alle Province competenti l'avvenuta richiesta di compensazione nonché il provvedimento di concessione ministeriale pervenuto. Tale procedura va seguita fino ad eventuale diversa

disposizione presente nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 20, L. 12 marzo 1999, n. 68.

È competente a concedere l'autorizzazione, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, il servizio provinciale del territorio in cui il datore ha la sede legale. Contestualmente, secondo le previsioni dell'art. 7, c. 3, L.R. n. 14/2000, il datore richiedente presenterà altresì per conoscenza la propria istanza di compensazione al servizio competente della Provincia nel cui ambito ha la sede operativa con il maggiore numero di dipendenti.

6. Orientamenti applicativi generali

Nelle more dell'eventuale adozione di specifici provvedimenti ministeriali o regionali in attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, vengono adottati i seguenti orientamenti applicativi:

- A. Art. 9, c. 6, in materia di invio prospetti informativi.

I prospetti informativi non devono essere inviati da "datori di lavoro privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti", laddove l'obbligo di avere un disabile alle proprie dipendenze non maturi, secondo le previsioni della circolare n. 41/2000.

I prospetti devono invece essere comunque inviati da enti pubblici, poiché l'art. 3, c. 2, facendo esclusivo riferimento a "datori ... privati", non procrastina per essi l'adempimento dell'obbligo.

- B. Art. 9, c. 6, in materia di invio prospetti informativi.

L'invio del prospetto informativo è obbligatorio secondo la scansione periodica individuata nel (o desumibile dal) D.M. 22 novembre 1999: si prevede quindi l'obbligo di trasmissione annuale, in riferimento a dati riguardanti la situazione maturata al 31 dicembre precedente. Ove l'obbligo di assunzione maturi nel corso dell'anno, il datore dovrà tuttavia adempiere anche attraverso ulteriore invio di prospetto informativo.

- C. Art. 4, c. 1, in materia di computo.

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato già stipulato ed inferiore a nove mesi è computabile al momento della eventuale proroga, qualora essa faccia superare i nove mesi, ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In agricoltura si fa riferimento al computo delle giornate di lavoro.

- D. Art. 4, c. 4, in materia di computo.

Le disposizioni di cui al c. 4, art. 4 della L. 68/99 si applicano anche qualora l'evento lesivo sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione.

- E. Art. 5, c. 2, in materia di esclusioni di osservanza dell'obbligo.

L'esclusione prevista dal c. 2 - che esime dall'obbligo di computare "personale viaggiante e navigante", nell'individuazione dell'obbligo, così come di impiegare disabili in attività di tale genere - concerne la sola attività di trasporto costituente pubblico servizio.

Ai sensi delle modificazioni introdotte dall'art. 2 bis, L. 27/2000, sono inoltre esentati dall'obbligo tutti "i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto per quanto concerne il personale viaggiante", a prescindere perciò dalla circostanza che l'attività di autotrasporto sia qualificabile, o meno, come pubblico servizio.

- F. Art. 5, c. 3, in materia di esoneri.

L'istanza di esonero presentata dall'azienda, in accordo con previsioni indicate con circolare, consente la sospensione dell'obbligo, nella percentuale prevista dalla legge, e costituisce nel contempo l'obbligo di versamento al Fondo regionale, da effettuare - con decorrenza dalla ricezione dell'istanza - nel momento in cui saranno stati emanati gli atti amministrativi che lo consentano. Tale opzione può essere all'occorrenza sostituita dalla stipulazione di una convenzione, ex art. 11, con cui si consente al datore una "dilazione" nell'adempimento dell'obbligo.

- G. Art. 7, c. 1, in materia di "assunzioni nominative".

Tale modalità di assunzione costituisca facoltà per l'impresa e non obbligo: è pertanto possibile, ricorrere in alternativa alla assunzione numerica.

H. Art. 3, c. 4, in materia di "Servizi di polizia".

Il riferimento ai "Servizi di polizia" concerne pure il personale degli enti locali, ove parificato alla Polizia di Stato: appare corretto consentire l'esclusione dal computo di questo personale, ai fini della quantificazione del numero di disabili da assumere.

I. Art. 7, c. 2, in materia di assunzioni da parte di datori di lavoro pubblici tramite convenzione.

La L. 68/99, al c. 2 dell'art. 7, richiama esplicitamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge come canale alternativo alla rigorosa conformità alle previsioni del D.Lgs. 80/98 in materia di pubblico impiego.

In altri termini, attraverso le convenzioni di cui al citato art. 11, un datore di lavoro pubblico, anche non soggetto ad obbligo (c. 3), può assumere lavoratori disabili con chiamata nominativa, rientrando tale opportunità fra le facoltà aperte dal c. 2.

Il lavoratore disabile dovrà ovviamente rientrare fra i destinatari degli interventi della L. 68/99, la quale, all'art. 8, c. 1 prevede l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti (le Province) delle persone disabili (come definite al c. 1 dell'art. 1) che risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, aggiungendo, inoltre, all'ultimo periodo, che gli stessi uffici competenti provvedono al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.

Detta possibilità di stipulazione delle convenzioni, tra pubbliche amministrazioni ed "uffici competenti", concerne le posizioni professionali acquisibili per il tramite del collocamento (art. 36, c. 2, D.Lgs. leg. n. 29/1993).

- - - - -

Delibera 278

Prot. n. (DGL/02/2327)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.13 "Agevolazioni per le assunzioni";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 gennaio 2000, n.91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare:
- l'art.2 "Interventi ammissibili" che stabilisce che le risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanzia le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro stabilite dalla lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- l'art.8 "Modalità' di versamento delle somme ripartite" che prevede che le Regioni, possano mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabilire termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali stabiliti dalle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- la Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Vista la propria deliberazione n.1872/00 ad oggetto: "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili prime disposizioni applicative ai sensi della L.n.68/99 e della L.R. 14/00";

Richiamato in particolare il punto 2 "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste

dalla L.68/99", contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, che prevede fra l'altro:

- che le Province svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione alle agevolazioni di cui alle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della L.68/99, nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art.13 co.1 lett. c) e co.3 L.68/99;
- che sulla base degli esiti delle suddette istruttoria la Regione, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, approvi l'elenco dei soggetti beneficiari;

Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'ambito di quanto stabilito dal sopra citato art.8 del DM 91/00 ha promosso un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Regioni, dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (di seguito INPS) e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) per la messa a punto delle convenzioni per l'erogazione delle suddette agevolazioni attraverso la fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle stesse;

Considerato che:

- a seguito dei lavori svolti dal suddetto tavolo tecnico sono stati predisposti due schemi di protocollo d'intesa rispettivamente con INPS e INAIL per l'erogazione delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse;
- secondo quanto previsto dai suddetti schemi di protocolli d'intesa, l'INPS e l'INAIL si impegnano ad erogare sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari le suddette agevolazioni;

Dato atto che:

- l'INPS e l'INAIL sono già soggetti erogatori di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazioni sui contributi previdenziali e

assistenziali mensilmente dovuti da parte dei datori di lavoro;

- con INPS ed INAIL è già stato sottoscritto dalla Regione e dall'Unione delle Province dell'Emilia-Romagna un Protocollo d'intesa per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro, il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n.733 del 8 maggio 2001 ad oggetto: "Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia - Romagna. Approvazione linee d'intervento";
- l'INPS con circolare del 19/11/2001 ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l'assunzione dei soggetti disabili" ha già provveduto a fornire alle proprie sedi regionali le istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive approvate dalle regioni a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili;

Considerato che il sistema di erogazione esternalizzato all'INPS e all'INAIL delle agevolazioni di cui al co.1 lett. a) e b) dell'art.13 della L.68/99 previsto nei suddetti protocolli d'intesa permette un'oggettiva celerità ed omogeneità di rimborso in favore dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni concesse e semplifica gli adempimenti della Regione;

Ritenuto per le suddette ragioni di procedere:

- all'approvazione dei sopra richiamati schemi di Protocollo d'intesa con INPS ed INAIL per la fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 n.68/99, allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- a delegare l'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità, Dr.ssa Mariangela Bastico alla firma dei due suddetti protocolli d'intesa;
- a dare atto che il costo del servizio prestato dall'INPS, previsto dal punto 10 del sopra richiamato protocollo d'intesa di cui all'allegato A), parte integrante è sostanziale della presente deliberazione,

per l'erogazione sotto forma di fiscalizzazione ai datori di lavoro beneficiari delle suddette agevolazioni verrà previsto all'interno di apposita deliberazione concernente la programmazione degli affidamenti a soggetti esterni sul capitolo 4000 "Spese per la stipula di convezione con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art.19, L.R.16 gennaio 1997,n.2)" del Bilancio;

Ritenuto altresì di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione dei suddetti protocolli d'intesa con INPS e INAIL, il Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione Emilia - Romagna dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, secondo i criteri previsti dal sopra citato punto 2 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, provvederà con proprio atto ricognitivo e dichiarativo sulla base delle istruttorie compiute dalle amministrazioni provinciali all'approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.13 della L.68/99, nonché all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione, a favore dell'INPS e dell'INAIL, così come stabilito nei sopra citati protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazione approvate, maggiorate per quanto attiene l'INPS dei sopra richiamati costi per il servizio;

Sentito il parere sull'attivazione dei sopra richiamati protocolli d'intesa espresso in data 8 gennaio 2002 dal Comitato di Coordinamento Interistituzionale e dalla Commissione Regionale Tripartita in data 30 ottobre 2001;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.37, quarto comma della L.R. n. 43/01, nonché della deliberazione n.2774/01:

- dal Direttore dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro Dr. Maurizio Pozzi in merito alla regolarità tecnica;
- dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro Dr.ssa Cristina Balboni, in merito alla legittimità;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;